



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI¹

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, con sede nazionale in Roma, la Federazione “CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA” (in breve CONFINTESA FP) di seguito denominata Federazione aderente alla Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale (in breve CONFINTESA).
2. Possono essere iscritti alla Federazione tutti i dipendenti in servizio nelle Amministrazioni nel Comparto delle Funzioni Centrali che ne facciano richiesta e che non abbiano motivi di incompatibilità come definiti di seguito.
3. La Federazione è un unico soggetto giuridico, centro d’imputazione d’interessi e diritti, tra cui quello dell’uso della sigla che la identifica e all’utilizzo delle prerogative sindacali attribuite dalla normativa vigente. È titolare del diritto di rappresentanza sindacale, di contrattazione collettiva, nei comparti di riferimento.
4. La fruizione e i criteri di assegnazione delle prerogative sono stabilite dalla Segreteria Generale, tenendo conto della consistenza associativa di ogni Coordinamento Nazionale e Segreteria Regionale e prevedendo l’accantonamento di una quota parte per le attività di interesse nazionale.
5. Ogni dirigente sindacale, fruitore delle prerogative, deve relazionare sulla sua attività.
6. La Federazione persegue, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie dei lavoratori associati. In tale quadro la Federazione:
 - ✓ Svolge l’attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
 - ✓ Salvaguarda il prestigio professionale dei lavoratori, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale;
 - ✓ Promuove e tutela la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia nell’ambito del lavoro (ove opera per l’igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), nell’ambito sociale e nell’ambito di vita delle persone;
 - ✓ Promuove e tutela i beni culturali e ambientali, il paesaggio, la natura, l’ambiente salubre e la cultura nella sua più estesa accezione;



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

- ✓ Tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 Costituzione e il diritto all'ambiente ex art. 9 Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche per la messa al bando dell'amianto, così come di qualsiasi altro agente patogeno, per la loro rimozione, per la bonifica ambientale, per il sostegno alle vittime e agli esposti, nonché con azioni concrete quali il ricorso all'Autorità Giudiziaria e la costituzione come parte civile nei procedimenti penali.
- ✓ Opera per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla tutela dell'integrità psicofisica della persona, nel territorio e nei luoghi di vita e di lavoro, una logica di prevenzione primaria danni alla salute, intesa come benessere psicofisico ed esistenziale della persona, e di prevenzione delle lesioni all'equilibrio dell'ecosistema e all'ambiente, inteso come contesto ecologico naturale, mentale e sociale dell'esplicazione e dello sviluppo della personalità umana; opera per promuovere e tutelare la salute, l'integrità psicofisica e gli altri diritti costituzionalmente garantiti, sia in ambito lavorativo sia in ambito extra lavorativo, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ovvero a causa della fragilità sociale personale e/o familiare e/o del reddito e/o dell'età, in favore dei quali progetta, promuove, realizza e sostiene progetti e servizi attuati direttamente ed anche in convenzione con enti pubblici e privati.
- ✓ Persegue e tutela il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita e di espressione di dignità umana, in via principale attraverso la prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro, e in subordine attraverso la prevenzione secondaria, con la diagnosi precoce, rispetto al rischio morbigeno indotto dall'amianto e da altri patogeni, e per quei lavoratori affetti da malattie professionali, absesto correlate o cagionate da altri patogeni, ovvero cagionate dall'attività lavorativa, o vittime di infortunio, e per i loro familiari, l'inserimento o reinserimento professionale e sociale, esteso anche ai non associati, oltre al risarcimento dei danni attraverso azioni civili o la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, anche della Federazione, e con il perseguimento dei fini del presente statuto. La prevenzione primaria potrà essere conseguita anche attraverso azioni politiche e giudiziarie, interdittive delle condotte rischiose e pericolose, secondo i principi di prevenzione e precauzione, affermati nel diritto



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

internazionale, contemplati nel diritto comunitario, e recepiti nel nostro ordinamento, e comunque direttamente cogenti, anche con azioni collettive, e richieste all'autorità giudiziaria, penale e civile, nazionale e sovranazionale, e con l'esercizio dei diritti e le facoltà delle persone offese, così come contemplati negli artt. 91 e 92 del Codice di Procedure Penale e di ogni altra norma, così come stabilito dall'art. 61 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008, ovvero di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, eventualmente avviati, nei modi e nei termini sanciti dal Codice Penale e Codice di Procedura Penale, e con possibilità di investigazioni difensive anche con attività preventiva del difensore della parte offesa anche ancor prima dell'eventuale inizio del procedimento penale, anche per reati di pericolo, e con la possibilità di delegare le attività su incarico del difensore al sostituto, a investigatori privati autorizzati e a consulenti tecnici, per interdire le condotte pericolose e dannose, in collaborazione con l'autorità competente, per l'accertamento dei fatti e della verità e per ottenere o favorire il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e potenziali, subiti dalle persone offese dal reato, oltre che dalla Federazione, e per perseguire i fini contemplati nello statuto, e i valori della Carta Costituzionale, le cui norme si intendono parti integranti del presente statuto, e come fini stessi della Federazione.

- ✓ Potrà intervenire volontariamente, o ad adiuvandum, per far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o al titolo dedotto nel processo, ovvero potrà intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse in relazione ai suoi scopi e alle finalità, e per quanto contemplato nel presente statuto.
- 7. Può divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere proprietaria ed editrice.

Art. 2 Adesione a CONFINTESA e logo

1. L'uso della denominazione e del logo CONFINTESA è consentito fino a quando permane il vincolo associativo con CONFINTESA, che, con provvedimento motivato, può revocarlo in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno quindici giorni prima della decorrenza della revoca medesima.
2. In presenza di gravi circostanze la revoca del vincolo associativo può avere efficacia contestualmente alla notifica del relativo provvedimento.
3. La Federazione è tenuta a promuovere e ad utilizzare tutti i servizi, le attività, gli enti, le convenzioni per la esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti dalla CONFINTESA. Ogni



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

eventuale deroga a tale principio deve essere espressamente e formalmente autorizzata dal Segretario Generale di CONFINTESA.

4. Il Congresso della Federazione deve celebrarsi entro tre mesi dalla revoca del vincolo associativo con CONFINTESA, per deliberare lo scioglimento della Federazione o la modifica della sua denominazione con un'altra non confondibile con quella originariamente adottata.
5. Il "logo" della Federazione contiene quello di CONFINTESA associato alla denominazione, anche in sigla, della Federazione, che non può oscurare o nascondere, e in ogni caso, rendere poco visibile, il logo stesso di CONFINTESA.

TITOLO II ORGANISMI DELIBERATIVI E CONSULTIVI

Art.3 Gli Organismi

1. Sono Organi Nazionali della Federazione:
 - a) Il Congresso
 - b) Il Consiglio Nazionale
 - c) Il Segretario Generale
 - d) La Segreteria Generale
 - e) Il Comitato Esecutivo
 - f) I Coordinamenti Nazionali
 - g) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - h) Il Collegio dei Probiviri
2. Sono Organi Territoriali della Federazione:
 - a) I Segretari Generali Regionali
 - b) I Segretari Generali Provinciali

Art. 4 Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione, esso determina l'indirizzo generale della politica sindacale. Le decisioni adottate sono vincolanti per tutti i suoi organismi, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie, tranne per le norme che riguardano e coinvolgono CONFINTESA che, prima di essere efficaci, devono essere soggette ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo Confederale.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

2. Il Congresso si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato da CONFINTESA ed elegge il Segretario Generale, i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
3. Le modifiche al presente statuto sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei delegati partecipanti al Congresso.
4. Il Congresso è convocato dalla Segreteria Generale ogni quattro anni in via ordinaria nell'ambito della fase congressuale confederale. In via straordinaria è convocato dal Segretario Generale su richiesta di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

Art.5 Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro.
2. Si compone dai membri eletti dal Congresso (componenti eletti) in numero di 80
3. Possono essere cooptati fino ad un massimo di un quarto dei componenti eletti dal Congresso con deliberazione assunta dai due terzi dei componenti presenti del Consiglio su proposta del Segretario Generale.
4. Il Consiglio nazionale si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale a mezzo avviso email contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della convocazione o, in seduta straordinaria, a richiesta dei 2/3 dei componenti della Segreteria Generale.
5. L'assenza di un componente per due volte, tra un Congresso ed un altro, ne comporta la decadenza e la sua sostituzione viene proposta dall'organismo da cui è pervenuta al Congresso la sua candidatura. Alle riunioni del Consiglio Nazionale non è ammessa delega.
6. Il Consiglio Nazionale dà attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di politica sindacale definiti dal Congresso.
7. Elegge, su proposta del Segretario Generale, la Segreteria Generale.
8. Delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, sulle modifiche urgenti al presente Statuto, proposte dai singoli Consiglieri.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

9. Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta dopo il Congresso e solo per l'elezione della Segreteria Generale, è presieduto dal Consigliere più anziano. L'ordine del giorno del successivo Consiglio Nazionale prevede l'elezione del proprio Presidente. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto.
10. Il Consiglio Nazionale approva il rendiconto consuntivo ed il conto annuale di previsione.

Art.6 Il Segretario Generale

1. È eletto dal Congresso ed ha la legale rappresentanza ed ha tutti i poteri di firma in nome e per conto della Federazione.
2. Propone al Consiglio Nazionale la composizione della Segreteria Generale per gli adempimenti di cui al precedente articolo.
3. Ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca, presiede, coordina e dirige l'attività della Segreteria Generale avvalendosi della collaborazione dei suoi componenti a cui conferisce deleghe.
4. Il Segretario Generale nomina un vice Segretario Generale con funzioni vicarie nell'ambito della Segreteria Generale.
5. Delibera, in caso di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti di competenza della Segreteria Generale che devono essere portate a ratifica nella prima riunione utile. In assenza di ratifica i provvedimenti si considerano nulli ex tunc.
6. Delega ed accredita i Coordinatori Nazionali alla contrattazione nazionale presso l'Amministrazione di riferimento.
7. Resta in carica fino al successivo congresso, salvo che il Consiglio Nazionale ne deliberi la decadenza a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
8. in caso di dimissioni o decadenza viene sostituito dal Vice Segretario Generale con funzioni vicarie esclusivamente per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e per la convocazione del congresso nel tempo inderogabile di sei mesi dalle sue dimissioni o decadenza.

Art. 7 La Segreteria Generale



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

1. È composta da un numero di non più di 11 (undici) componenti, non contando il Segretario Generale.
2. Si riunisce, su convocazione del Segretario Generale, almeno una volta al mese, e collabora nella elaborazione delle iniziative sindacali e nell'assunzione delle decisioni di interesse per il sindacato.
3. Predisporre le eventuali modifiche o aggiornamenti urgenti al presente statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
4. Rinvia al Collegio dei Probiviri, quale titolare dell'azione disciplinare generale, le questioni disciplinari di competenza. I provvedimenti, adeguatamente motivati, dovranno precisare gli esatti termini materiali e temporali dei fatti oggetto di contestazione, ed essere notificati entro dieci giorni dalla loro approvazione.
5. Predisporre annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
6. Predisporre annualmente il conto annuale di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
7. Nel caso di necessità e/o urgenza, assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.
8. Può convocare assemblee nazionali, regionali e provinciali.
9. Delibera sulle gestioni straordinarie delle Segreterie regionali e provinciali.
10. Vigila sugli organi periferici della Federazione, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti.
11. Gestisce, assieme al Segretario Generale, il complesso delle attività necessarie all'attuazione degli scopi statutari.
12. Attua le decisioni del Consiglio Nazionale.

Art.8 Comitato esecutivo

1. E' un Organismo composto dal Segretario Generale, che ne dirige l'attività e lo svolgimento, e i Coordinatori Nazionali e i Segretari Regionali della Federazione che abbiano espresso almeno un Consigliere nell'ultimo Congresso.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

2. Esprime pareri motivati e vincolanti sulle materie riguardanti il Titolo IV del presente Statuto e sull'azione sindacale in riferimento alla coerenza e al Coordinamento della politica federale svolta nelle Amministrazioni o Enti di pertinenza della stessa dai singoli Coordinamenti Nazionali e delle Segreterie Regionali o Provinciali
3. Svolge attività di preparazione e di organizzazione delle iniziative su scala nazionale che vedono coinvolti direttamente le strutture territoriali.
4. Si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato e presieduto dal Segretario Generale.

Art.9 I Coordinamenti Nazionali

1. I coordinamenti Nazionali rappresentano la Federazione nell'Amministrazione di riferimento.
2. All'inizio delle tornate contrattuali, il Segretario Generale, di concerto con la Segreteria Generale, invia ai Coordinamenti Nazionali le linee guida di politica rivendicativa approvate dal Consiglio Nazionale.
3. Una copia di ogni accordo nazionale di secondo livello sottoscritto in nome e per conto della Federazione, dovrà essere depositato presso gli uffici della Segreteria Generale.
4. Con le risorse stornate dalla Federazione i Coordinamenti Nazionali sono incaricati di gestire le relazioni sindacali, nazionali e territoriali, con l'Amministrazione o Ente di riferimento attraverso strutture regionali e provinciali alle quali sono destinate, a tal fine, parte delle risorse spettanti al Coordinamento Nazionale.
5. Sono incaricati, anche attraverso la struttura territoriale, a svolgere l'attività di proselitismo, ad organizzare e condurre le assemblee del personale, a predisporre la comunicazione per gli iscritti e i simpatizzanti, a provvedere alla distribuzione di volantini e quanto utile all'attività sindacale, nonché a sostenere i rimborsi per la partecipazione agli organi statutari nazionali dei propri rappresentanti.
6. I Coordinamenti Nazionali arrivano a gestire fino al 50% della quota sindacale.
7. Ai Coordinamenti Nazionali sono inviati mensilmente gli elenchi degli iscritti, dei revocati e delle nuove adesioni risultanti dalle comunicazioni delle Amministrazioni o Enti.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

8. I Coordinamenti Nazionali relazionano mensilmente sull'attività svolta e il relativo impiego di risorse e prerogative cercando di individuare e proporre il modo più efficace per l'utilizzo delle stesse nell'avvenire.
9. I Coordinamenti Nazionali a seconda dell'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento possono prevedere i seguenti organismi: Congresso di Coordinamento, Coordinatore Nazionale, Segreteria Generale di Coordinamento, Coordinatore Regionale e Provinciale di Coordinamento. Per l'accredito di questi ultimi vanno sentiti preventivamente i Segretari Generali provinciali e/o regionali della Federazione competenti sul territorio.
10. Detti organismi hanno le stesse modalità elettive dei corrispondenti organismi della Federazione.
11. Il Coordinatore Nazionale di Coordinamento è delegato a rappresentare la Federazione presso la relativa Amministrazione o Ente.
12. È delegato ad accreditare i rappresentanti presso i posti di lavoro dell'Amministrazione o Ente, comunicandoli alla Segreteria Generale.
13. È delegato a utilizzare e richiedere i permessi retribuiti ex art.9 CCNQ 7/8/1998 a favore dei dirigenti sindacali accreditati presso la relativa Amministrazione o Ente.
14. È delegato a proclamare scioperi, nazionali o territoriali, ed a seguirne e curarne tutte le procedure presso la relativa Amministrazione o Ente.
15. È delegato a gestire e organizzare le stanze sindacali eventualmente assegnate presso le Amministrazioni o Enti.
16. È delegato a convocare assemblee sui posti di lavoro, attraverso i dirigenti accreditati negli stessi.
17. Il Coordinatore Nazionale, prima di essere accreditato presso la propria Amministrazione o Ente e acquisire le corrispondenti prerogative, comprova la conoscenza delle regole interne della Federazione e dell'utilizzo delle prerogative sindacali delegate.

Art.10 I Segretari Generali Regionali e Provinciali

1. I Segretari Generali Regionali e Provinciali rappresentano la Federazione nel territorio di riferimento ed è assegnato loro il potere di coordinamento di tutte le realtà esistenti sul territorio di pertinenza.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

2. Per questo motivo al Segretario Generali Regionale e Provinciale sono inviati mensilmente gli elenchi degli iscritti, dei revocati e delle nuove adesioni risultanti dalle comunicazioni delle Amministrazioni o Enti
3. Il segretario Generale Regionale e Provinciale cura la comunicazione sul territorio, la diffusione delle iniziative di carattere nazionale promosse dalla Federazione, la gestione e la distribuzione dei beni e servizi della Federazione sul territorio.
4. Il Segretario Generale Provinciale della Federazione è eletto tra i Segretari Provinciali dei Coordinamenti presenti nella Provincia, mentre il Segretario Generale Regionale della Federazione è eletto tra i Segretari Generali Provinciali della Federazione. L'elezione avviene tramite l'assemblea degli iscritti della Provincia e della Regione.
5. I Segretari Generali Regionali e Provinciali della Federazione accedono alla fruizione delle prerogative sindacali.
6. I Segretari Generali Regionali e Provinciali proclamano scioperi provinciali o regionali, seguono e curano le procedure presso gli uffici preposti oltre che il rapporto e l'informazione tra gli iscritti e con i media.
7. I Segretari Generali Regionali e Provinciali convocano assemblee regionali o provinciali.
8. Il Segretario Generale provinciale, nello specifico, rappresenta in giudizio la Federazione nelle procedure derivanti dalla tutela della condotta antisindacale, previo accordo con la Segreteria Generale.
9. I Segretari Provinciali e Regionali, prima di essere accreditati presso le Amministrazioni competenti sul territorio ed accedere alle prerogative su elencate, comprovano la conoscenza delle regole interne della Federazione e l'utilizzo delle prerogative sindacali loro attribuite.
10. I Segretari Generali Regionali e Provinciali sono responsabili delle vertenze e rappresentano la Federazione presso gli organi periferici della Confederazione
11. Fermo restando le risultanze dei Congressi Regionali e Provinciali, fanno parte di diritto:
 - a. Del Consiglio Provinciale delle Federazione: I Segretari Provinciali di Coordinamento, in assenza di questi, gli accreditati presso gli Uffici, quali terminali associativi e, in assenza di questi ultimi, gli eletti nelle RSU se iscritti;



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

- b. Del Consiglio Regionale della Federazione: I Segretari Provinciali di federazione ed i Segretari regionali di Coordinamento.

Art.11 Principio di riservatezza e non concorrenza

1. I Dirigenti sindacali Nazionali e territoriali, di qualsiasi organismo facciano parte, non possono divulgare e/o rendere noto a terzi le “informazioni riservate” a cui hanno avuto accesso durante lo svolgimento del loro mandato. Per “informazioni riservate” s’intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura comunicate in qualsiasi forma orale, scritta o tramite mezzo elettronico così come previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Non possono considerarsi “informazioni riservate” solo se al momento della comunicazione a terzi erano già di dominio pubblico o se lo sono diventate successivamente per motivi diversi.
3. Tutte le “*informazioni riservate*” dovranno essere protette con la stessa attenzione e cura utilizzata per la sicurezza delle informazioni strettamente private utilizzando tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni.
4. Le “informazioni riservate” possono essere divulgate solo previa autorizzazione scritta del Segretario Generale e possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di svolgere le funzioni ricoperte e mai in modo che arrechino danno alla stessa Federazione.
5. Detta riservatezza impegna il dirigente sindacale a non compiere tutti gli atti diretti o indiretti non conformi ai principi della correttezza ed idonei a danneggiare il Sindacato, attraverso l’utilizzo delle “informazioni riservate” ad altro sindacato, fino a tre anni successivi la cessazione dell’incarico o della funzione che gli hanno permesso l’accesso a tali informazioni.

Art.12 Norme comuni per il funzionamento degli organismi di controllo

1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti si avvalgono della sede nazionale per l’attività di segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quanto altro necessario.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, per la partecipazione alle riunioni degli organismi di disciplina e controllo sono rimborsate a fronte della presentazione dei relativi documenti di spesa nei limiti o sono sostenute tramite carta di credito aziendale e con le modalità di quanto previsto dalle norme di cui al titolo IV.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

Art.13 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dal Congresso ed è composto di tre membri effettivi più due supplenti, che eleggono tra loro il Presidente.
2. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal supplente. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con delibera del Consiglio Nazionale.
3. I suoi componenti, anche supplenti, non possono assumere altre cariche nazionali in seno alla Federazione.

Art.14 Funzionamento del Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio, ricevuto gli atti del deferimento entro i dieci giorni successivi deve dare avvio al procedimento, convocare le parti per l'ascolto, fissare i termini per la produzione di memorie o documenti necessari per lo svolgimento e il completamento dell'istruttoria. La decisione deve essere emessa non oltre i successivi 30 giorni. Nella riunione le parti sono tenute a comparire di persona e possono farsi assistere da difensori di loro fiducia.
2. Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito trasmesso all'interessato, alla Segreteria Generale per gli adempimenti conseguenti.
3. La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti del procedimento di richiederne copia.
4. I provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri non sollevano l'iscritto dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

Art.15 Sanzioni disciplinari e sospensione cautelare

1. Laddove si riscontri la necessità di eseguire accertamenti su fatti addebitati all'iscritto, a titolo d'infrazione disciplinare, punibile con la sanzione della sospensione dalla qualifica d'iscritto o dell'espulsione, la Segreteria Generale può disporre, cautelativamente, la sospensione dagli incarichi eventualmente ricoperti dallo stesso per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di iscritto, il periodo della sospensione cautelare dagli incarichi ricoperti deve essere computato nella sanzione.
3. L'iscritto che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso dalla qualifica di iscritto e da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti in maniera automatica, per tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
4. Le sanzioni disciplinari sono così definite.

La sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di iscritto e del sollevamento da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti, da un minimo di tre fino a 12 mesi, si applica per:

- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
 - b) uso indebito delle prerogative sindacali;
 - c) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso altri iscritti;
 - d) alterchi con vie di fatto;
 - e) violazione della normativa sulla privacy e delle disposizioni attuative stabilite dal Sindacato in riferimento ai dati sensibili in possesso dell'Organizzazione;
 - f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
 - g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno al Sindacato e a terzi per il quale il Sindacato è coinvolto nella responsabilità.
5. La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica per:
 - a) recidiva in una delle mancanze già sanzionate previste nel comma precedente, riconducibili anche a diversa fattispecie;
 - b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza del Sindacato o ad esso affidati;
 - c) utilizzo improprio delle informazioni di cui disponga per ragioni sindacali che produca gravissimo pregiudizio per l'Organizzazione;



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

- d) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dall'attività sindacale e non attinente ad essa, non ne consenta la prosecuzione dello status di iscritto in quanto ha prodotto una grave lesione dell'immagine del sindacato;
- e) commissione, in genere, di atti dolosi non ricompresi nel punto precedente, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, dello status di iscritto.

Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È eletto da Congresso ed è composto da tre membri effettivi, più tre supplenti, tra gli iscritti della Federazione che eleggono tra di loro un Presidente.
2. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con delibera del Consiglio Nazionale.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, anche supplenti, non possono ricoprire altri incarichi nazionali negli organi di Federazione.

Art.17 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Esercita il controllo di legittimità sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Federazione e attesta la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al rendiconto economico e finanziario consuntivo medesimo.
2. La relazione al rendiconto economico e finanziario consuntivo attesta:
 - l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione;
 - la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
 - l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti contabili.
3. Il controllo di legittimità sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Federazione e di tutti i centri di spesa può essere effettuato periodicamente, anche in seduta plenaria (membri effettivi e supplenti).

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art.18 Principi



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

1. L'attività amministrativa della federazione, è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità. Seguono le norme sulle procedure amministrative, finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività, sulla predisposizione e gestione della previsione di spesa e del rendiconto economico e finanziario consuntivo. Esse hanno lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica amministrazione nel rispetto delle finalità statutarie.
2. La Segreteria Generale, attraverso il Segretario Amministrativo, è l'organo competente all'amministrazione delle risorse patrimoniali e finanziarie della Federazione
3. Le entrate sono accertate dal Segretario Amministrativo. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono crediti.

Art.19 Controllo di Gestione

1. La Federazione utilizza un sistema di Controllo di gestione per aiutare ad indirizzare il comportamento dei centri di responsabilità verso il conseguimento degli obiettivi. Il sistema di controllo di gestione è collegato con il sistema di valutazione e con il sistema incentivante.
2. A tal fine sono individuati dei centri di responsabilità quando, non potendosi stabilire un costo fisso e predeterminato per l'azione sindacale, si stabilisce un massimale mensile di spesa (budget) e si dà al Centro di Responsabilità la missione di massimizzare il risultato rispettando tale massimale.
3. I Centri di Responsabilità, sia nazionali che periferici, utilizzano software e strumenti di moneta elettronica dedicati allo scopo.
4. Il processo di controllo di gestione si svolge secondo un ciclo periodico imperniato sui Centri di Responsabilità:
 1. Controllo antecedente: è la predisposizione del massimale mensile di spesa (Budget) del Centro di Responsabilità, fissato dal suo responsabile di concerto con il Segretario Amministrativo. Attraverso questo strumento gli obiettivi vengono resi misurabili, con la definizione di un obiettivo da conseguire e il massimale mensile di spesa (budget) diviene una sorta di accordo tra il responsabile del Centro di Responsabilità e la Federazione in base al quale il primo si impegna a raggiungere gli obiettivi e la seconda a mettergli a disposizione le risorse indicate.
 2. Controllo concomitante: si svolge parallelamente alla gestione e consiste nella misurazione periodica dell'obiettivo attraverso la rilevazione delle spese e dei risultati e nella trasmissione delle informazioni



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

attraverso le quali poter decidere azioni correttive volte a colmare la differenza tra risultati attesi e risultati effettivi.

3. Controllo susseguente: è la comunicazione delle informazioni sulla misurazione finale dell'obiettivo raggiunto allo scopo di valutare il successivo massimale mensile di spesa (budget) e fornire elementi per la valutazione dei responsabili dei Centri di Responsabilità

Tanto il controllo concomitante quanto quello susseguente si sostanziano nel reporting, ossia nella trasmissione di sintesi informative (i report).

Il Segretario Nazionale con delega all'Organizzazione mantiene il monitoraggio dei relativi obiettivi attraverso l'esame dei report periodici e provvede altresì a raccogliere, archiviare e trattare i dati contenuti per distribuire le informazioni agli altri responsabili dei Centri di Responsabilità dello stesso livello gestionale.

Art.20 Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese si ripartiscono in Titoli secondo la loro natura economica, ed in Capitoli.
2. Al Conto di previsione è allegata una tabella del presunto avanzo o disavanzo di Amministrazione. La Federazione può disporre di detti stanziamenti nei limiti delle somme effettivamente disponibili.
3. Del presunto disavanzo di Amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni, al fine del relativo assorbimento.
4. Nel conto di previsione è iscritto un Fondo di riserva per le spese imprevedute, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, sia per spese correnti che in conto capitale, il cui ammontare non potrà essere inferiore al 3% del totale delle entrate effettive.
5. Il prelevamento e la successiva utilizzazione delle somme del Fondo di Riserva sono deliberati dalla Segreteria Generale con variazione del Conto di Previsione entro la fine dell'esercizio finanziario.

Le variazioni che comportano nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

6. La Segreteria Generale può deliberare l'accantonamento di altri fondi ai fini di interesse nazionale, regolamentando il suo utilizzo.

Art.21 Risorse della Federazione

1. Le risorse della Federazione sono costituite:
 - a) Dalle trattenute sindacali degli iscritti per la totalità dell'importo



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

- b) Da eventuali lasciti e donazioni o contributi a titolo di liberalità
 - c) Dagli interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della Federazione
 - d) Da raccolte pubbliche occasionali di Fondi
2. Il Centro di responsabilità Centrale o Cassa Centrale, utilizza le risorse finanziarie per:
- a) Al suo corretto funzionamento e gestione
 - b) Alle attività di propaganda, immagine e rappresentanza di livello nazionale;
 - c) Al funzionamento degli Organismi Statutari nazionali;
 - d) Alle azioni legali di interesse di tutta la Federazione;
 - e) All'accantonamento di somme per specifiche esigenze di carattere nazionale.
3. Gli altri Centri di responsabilità utilizzano le risorse finanziarie per:
- a) Il loro corretto funzionamento e gestione;
 - b) Le attività di propaganda, immagine e proselitismo
 - c) Il funzionamento degli Organismi nazionali e territoriali;

Le azioni legali di interesse specifico del Centro di responsabilità

Art. 22 Uscite della Federazione

1. Il Segretario Amministrativo è autorizzato a:
 - a) Provvedere al pagamento delle spese di amministrazione corrente della Federazione nei limiti dei capitoli di spesa individuati dal conto di previsione.
 - b) Provvedere al rimborso di tutte le spese sostenute dal Segretario Generale.
 - c) Provvedere al rimborso delle spese sostenute dai componenti della Segreteria Generale, dei Segretari Regionali e Provinciali, nell'espletamento dell'attività sindacale.
 - d) Provvedere all'accreditamento mensile, attraverso gli strumenti utilizzati, fino al ripristino del budget individuato per ogni centro di responsabilità.
 - e) Provvedere al controllo e al rimborso delle spese a piè di lista richieste dai singoli dirigenti sindacali non individuati come centri di responsabilità.
 - f) provvedere al versamento delle quote di adesione a CONFINTESA.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

2. Tutte le spese dovranno essere documentate e restare nei limiti stabiliti nell'art.21 per ciascun tipo di rimborso.
3. Oltre ai casi indicati nel successivo articolo 25 la Segreteria Generale potrà, con delibera motivata, individuare altre tipologie di rimborsi per specifiche esigenze.
4. Il segretario Generale è autorizzato ad effettuare le spese di rappresentanza.

Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza della Federazione di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini statuari.

Art.23 Imputazione delle spese

1. Le spese sono impegnate nei limiti di cui ai Capitoli del conto di previsione.
2. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti dei capitoli del Conto di Previsione
3. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono debiti che devono essere ricompresi tra le passività del rendiconto economico e finanziario consuntivo
4. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice dei capitoli
5. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da ogni documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa, unitamente al mandato, è archiviata, anche in forma digitale, fino al nono anno successivo all'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Art.24 Esercizio finanziario conto di previsione

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al conto annuale di previsione approvato dal Consiglio Nazionale entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

Art.25 Criteri di formazione del conto di previsione

1. Il Conto di previsione è formulato in termini finanziari di cassa; l'unità elementare del conto è rappresentata dal capitolo. Il capitolo può comprendere un solo oggetto ovvero più oggetti d'entrata o di spesa strettamente collegati tra loro.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il conto di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi (debiti e crediti) alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il conto si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.
3. Nel conto di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente della entrata e delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il conto si riferisce.
4. Il conto di previsione è accompagnato, inoltre, dalla relazione del Segretario Amministrativo in nome e per conto della Segreteria Generale, in cui devono essere chiaramente indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti.

Art.26 Rendiconto economico e finanziario consuntivo

1. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo si compone della situazione patrimoniale e del conto economico. Sono allegati al rendiconto economico e finanziario consuntivo la situazione dei residui attivi e passivi (debiti e crediti).
2. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo delle Federazione è unico e comprende le Entrate e le Uscite, nonché lo stato patrimoniale di tutti gli organismi statutari e le sue articolazioni individuati nei centri di responsabilità.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a certificare il conto consuntivo della Federazione nel suo complesso.
4. La proposta del rendiconto economico e finanziario consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa del Segretario Amministrativo ed agli allegati, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione, da allegare alla predetta proposta contenente fra l'altro le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.
5. La relazione illustrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione della Federazione per l'uso dei budget individuati per centro di responsabilità ed i relativi risultati conseguiti.



STATUTO

Federazione CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

6. La proposta di rendiconto economico e finanziario consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
7. Le scritture finanziarie relative alla gestione del rendiconto economico e finanziario consuntivo devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, la situazione degli accertamenti d'entrata e di spesa, a fronte dei relativi stanziamenti, e la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare (entrate e uscite- crediti e debiti).
8. Le scritture finanziarie e patrimoniali, nonché la documentazione delle spese della Federazione vengono tenute con sistemi di elaborazione automatica dei dati, anche al fine della semplificazione delle procedure e della migliore produttività, fino al nono anno successivo all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.27 Incompatibilità

1. Gli incarichi previsti dallo Statuto sono incompatibili:
 - Con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguono obiettivi e svolgono ruoli e funzioni sindacali; sono fatti espressamente salvi gli incarichi assunti nell'ambito delle attività Confederali Confintesa.
 - Con l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto nelle amministrazioni pubbliche o incarichi politici elettivi.
 - Con l'appartenenza ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate.
 - L'appartenenza ad associazioni ed organismi che ammettono nel loro statuto l'intolleranza o la pratica di comportamenti di discriminazione razziale, condizione sociale, politica, religiosa e di sesso
2. A garanzia di quanto sopra, ogni componente degli organi statutari dovrà sottoscrivere una liberatoria in cui specifica di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto e in cui si impegna a comunicare alla Segreteria Generale eventuali situazioni di incompatibilità che dovessero venirsi a concretizzare successivamente.
3. Le situazioni di incompatibilità possono essere rilevate in ogni momento da qualsiasi iscritto.



STATUTO

Federazione **CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA**

già Federazione INTESA Funzione Pubblica

4. Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche e sono efficaci con una declaratoria di decadenza della Segreteria Generale.

Art. 28 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme statutarie e regolamentari di Confintesa in particolare il Regolamento Amministrativo ed il Manuale di Regolamentazione Organizzativo Operativo; in via sussidiaria si applica il codice civile.

Art. 29 Competenza territoriale

Per ogni controversia relativa al contenuto del presente statuto il foro competente è quello di Roma.

¹ Testo con modifiche adottate dal III Consiglio Nazionale in data 11 novembre 2017

Lo Statuto è stato:

- Redatto in Roma, 18 giugno 2010;
- Modificato dal I Congresso Nazionale, 16 giugno 2012;
- Modificato dal II Congresso Nazionale, 10-12 aprile 2015
- Modificato dal IV Congresso Nazionale, 26 novembre 2016
- Modificato dal II Consiglio Nazionale, 8 luglio 2017
- Modificato dal III Consiglio Nazionale, 11 novembre 2017